



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 75 del 14/11/2019

Oggetto:MODIFICA AI REGOLAMENTI EDILIZI DEGLI ESTINTI COMUNI DI MONTALCINO E SAN GIOVANNI D'ASSO RELATIVAMENTE ALL'ISTALLAZIONE DI MANUFATTI AGRICOLI

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Novembre, alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale Storico, a seguito di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FRANCESCHELLI SILVIO	Sindaco	SI
NAFI ALESSANDRO	Presidente del Consiglio	SI
BARBAGLI GIULIO	Consigliere	SI
CIACCI UBERT	Consigliere	NO
CIANI GABRIELE	Consigliere	SI
COSEDDU ANGELO	Consigliere	SI
GODDI MARIA LUISA	Consigliere	SI
LANDI DUILIO	Consigliere	SI
MACHETTI MANUELA	Consigliere	SI
MEATTINI LISA	Consigliere	SI
PLATINI STEFANIA	Consigliere	SI
TINTURINI LISA	Consigliere	SI
VEGNI CLARISSA	Consigliere	SI

Risultano presenti n.12 e assenti n.1

Presente il Signor **Alessandro Nafi** in qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** assistito dal **Segretario Generale Dott. Caferrì Alessandro**

Assessori presenti: Christian Bovini

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Uditi gli interventi come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i. prevede all'art. 70 l'installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale;

Dato atto che il medesimo articolo 70:

- al comma 1 prevede tramite una semplice comunicazione di inizio dei lavori la possibilità di installare manufatti aziendali temporanei realizzati con materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni;
- al comma 3 lettera a) prevede che manufatti con le medesime caratteristiche possano essere installati per un periodo superiore ai due anni tramite la presentazione di una SCIA ai sensi dell'art. 134 comma 2;
- al comma 3 lettera b) prevede la possibilità di realizzare mediante permesso di costruire manufatti aziendali non temporanei comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo. Tali manufatti per le fattispecie individuate dal regolamento approvato con D.P.G.R. 63/R/2016 art. 2 non sono soggetti al programma aziendale;

Visto che si va sempre più diffondendo l'utilizzo di tale articolo di legge in particolare per la realizzazione di manufatti realizzati in materiale leggero semplicemente ancorati al suolo con finitura telonata in pvc (tunnel o altro) o in materiale plastico in genere che nei casi di cui all'art. 70 comma 3 possono rimanere anche per un periodo indefinito fino a che risultano necessari all'attività agricola;

Considerato che tali manufatti (con finitura telonata in pvc o in materiale plastico in genere con tipologia a tunnel o altro) risultano innanzitutto per i materiali e spesso anche per tipologia, incongrui rispetto al contesto paesaggistico tradizionale della campagna del Comune di Montalcino;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere a regolamentare, in attesa delle disposizioni del nuovo P.S. e P.O., per fini paesaggistici e di inserimento nel contesto rurale, i manufatti di cui all' art. 70 della L.R. 65/2014 anche in attuazione delle finalità di salvaguardia del paesaggio contenute negli strumenti urbanistici comunali, del PTCP della Provincia di Siena e del P.I.T.;

Visto che l'art. 70 della L.R. 65/2014 al comma 2 testualmente recita: "Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti aziendali di cui al comma 1, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e)";

Visto che la maggior parte del territorio del Comune risulta a far data dal 7-7-2004 all'interno del sito UNESCO del Parco della Val d'Orcia e pertanto si ritiene che per la sua totalità possa essere definito di rilevante interesse paesaggistico e ambientale;

Ritenuto comunque opportuno disciplinare in maniera diversa i manufatti di cui all'art. 70 comma 1 della L.R. 65/2014 (manufatti da installare per un periodo inferiore a due anni) e quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo (per periodo superiore a due anni), per ovvi motivi di permanenza sul territorio;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Per gli argomenti e le motivazioni di cui alla premessa narrativa del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Attese le premesse:

- 1) DI aggiungere l'art. 39bis al Regolamento edilizio dell'estinto Comune di Montalcino e creare il nuovo art. 72.8 del Regolamento edilizio dell'estinto Comune di San Giovanni d'Asso entrambi dal titolo: "Prescrizioni per l'installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale" con il seguente disposto normativo:

In tutto il territorio comunale non sono consentiti manufatti realizzati con finitura telonata in PVC (a tunnel o di altra tipologia) o in materiale plastico in genere, né a carattere temporaneo per un periodo superiore a due anni, né a carattere permanente (compresi quelli previsti all'art. 70 c. 3 della L.R. 65/2014)".

Relativamente ai manufatti di cui all'art. 70 c. 1 della L.R. 65/2014 (per un periodo non superiore a due anni) l'installazione non è mai consentita in aree di crinale, e deve essere prevista preferibilmente in zone di fondovalle e comunque poco visibili da aree di visibilità pubblica. Per tali manufatti non è prevista la possibilità di prolungamento del periodo o di reinstallazione anche in diversa collocazione all'interno dell'azienda. L'installazione di tali manufatti per un periodo inferiore a due anni è subordinata alla acquisizione del parere obbligatorio della commissione comunale per il paesaggio anche in aree non sottoposte a vincolo paesaggistico che si esprimerà in merito alla posizione, alla colorazione e schermature previste o da realizzare.

Solo per il Regolamento edilizio dell'estinto Comune di San Giovanni d'Asso:

Sono inoltre da rispettare tutte le ulteriori disposizioni e criteri di inserimento attualmente previsti nelle N.T.A. del R.U. dell'estinto Comune di San Giovanni d'Asso, dal P.T.C.P. della Provincia di Siena e dal P.I.T. con valore di piano paesaggistico.

Solo per il Regolamento edilizio dell'estinto Comune di Montalcino:

Sono inoltre da rispettare tutte le ulteriori disposizioni e criteri di inserimento attualmente previsti nelle N.T.A. del P.R.G. dell'estinto Comune di Montalcino, dal P.T.C.P. della Provincia di Siena e dal P.I.T. con valore di piano paesaggistico"

- 2) DI DARE atto che sono stati acquisiti i pareri previsti dal Testo Unico Enti Locali (D.Lgs 267/00 e s.m.i.);
- 3) DI dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. lgs 267/2000, con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Alessandro Nafi

Il Segretario Generale
Cafferri Alessandro
